

Nel decreto legge approvato ieri i criteri per riscrivere gli ordinamenti entro dodici mesi

Le professioni scampano il blitz

Niente liberalizzazione selvaggia, ma riforma degli ordini

DI SIMONA D'ALESSIO
E ANNA LINDA GIGLIO

Niente blitz sulle professioni, che scampano il pericolo della liberalizzazione selvaggia e ottengono una riforma coerente con le richieste degli stessi ordini professionali, imperniata sull'imprescindibilità dell'esame di stato. Con un lungo articolo in due commi, il testo di manovra approvato ieri dal consiglio dei ministri mette nero su bianco i principi ai quali nei prossimi dodici mesi ci si dovrà attenere per rendere più moderna la regolamentazione delle libere professioni. Punto di partenza, appunto, l'esame di stato come previsto dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione che resterà necessario per accedere alle professioni regolamentate le quali dovranno poi svolgersi secondo i principi della libera concorrenza, garantendo la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale e una pluralità di offerta che consenta ai cittadini l'effettiva possibilità di scelti tra i servizi offerti.

La norma fissa gli ambiti di intervento del legislatore, precisando innanzitutto che l'accesso alla professione è libero ed eventuali limitazioni potranno essere previste solo per ragioni di interesse pubblico. Dovrà poi essere previsto l'obbligo della formazione continua permanente, la cui vio-

lazione sarà considerata illecito disciplinare e sanzionato secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Anche la formazione del tirocinante dovrà essere regolamentata dai nuovi ordinamenti professionali, prevedendo un equo compenso di natura indennitaria commisurato all'apporto del praticante allo studio. Dovrà essere previsto un tetto massimo di tre anni alla durata del tirocinio che però, sulla scorta di quanto già sperimentato per esempio da dottori commercialisti e consulenti del lavoro, potrà essere svolto durante il corso di laurea in base ad apposite convenzioni con il Miur. Quanto ai compensi professionali, il riferimento per la pattuizione saranno sempre le tariffe professionali, che potranno però essere derogate. Solo in caso di mancata pattuizione del compenso, quando il committente è un ente pubblico, per la liquidazione giudiziale ovvero nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi, si applicheranno d'ufficio le tariffe professionali.

Anche assicurazione e pubblicità dovranno essere regolamentati. A tutela del cliente, infatti, il professionista dovrà stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'attività professionale e della polizza dovrà essere data idonea informativa al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico. Quanto alla pubblicità, la reclame informativa, con

ogni mezzo, relativa all'attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, nonché la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, deve essere sempre consentita. A condizione però che le informazioni siano trasparenti, veritiere, corrette e non siano equivoche, ingannevoli e denigratorie.

Il governo, poi, è delegato a emanare una legge per introdurre nell'ordinamento «una società ad hoc fondata sugli apporti di lavoro intellettuale dei professionisti, che consenta l'esercizio delle professioni in maniera aggregata e multidisciplinare». Novità rilevante: questa organizzazione, denominata «società di lavoro professionale» (s.l.p.), prevede una apertura «alle società multiprofessionali, compatibilmente con gli ordinamenti dei professionisti coinvolti». Fondata sul lavoro intellettuale, la s.l.p. ha come elemento organizzativo la prestazione d'opera dei soci professionisti, e «per sua natura giuridica, che discende dall'art. 33, comma 5, Cost. a mezzo del quale si distingue il professionista nel genere dei lavoratori autonomi», viene considerata «prestazione d'opera professionale, o prestazione di lavoro professionale». Non necessita di un capitale minimo, e prevede tutele tanto del lavoro intellettuale dei soci, quanto dei clienti quali «consumatori di servizi».

—© Riproduzione riservata—



IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO***In arrivo le società di lavoro professionale***

ItaliaOggi pubblica il testo della norma, contenuta nella bozza di manovra bis approvata ieri dal governo e relativa alla riforma delle libere professioni

1. Fermo restando l'esame di stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisce l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduce una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali.

La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli nazionali e il ministero dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza al corso di studio per il

conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale (o specialistica);

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai

Consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il governo è delegato ad emanare una legge che introduca nell'ordinamento una società ad hoc fondata sugli apporti di lavoro intellettuale dei professionisti, che consenta l'esercizio delle professioni in forma aggregata e multi disciplinare.

Tale società avrà la denominazione di «società di lavoro professionale» (s.l.p.) e, ferme restando ulteriori specificità

relative alle diverse professioni da regolare nei rispettivi ordinamenti professionali, dovrà fondarsi sui seguenti criteri direttivi:

1. la società è fondata sul lavoro intellettuale, indispensabile per la costituzione e per l'esercizio; la prestazione d'opera intellettuale dei soci professionisti rappresenta l'elemento organizzativo della società e, per sua natura giuridica che discende dall'art. 33, comma 5, Cost. a mezzo del quale si distingue il professionista nel genere dei lavoratori autonomi, essa è definita prestazione d'opera «professionale» o prestazione di lavoro «professionale»;

2. la società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie;

3. tutela del lavoro intellettuale dei soci;

4. tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali;

5. rilevanza giuridica dello studio professionale, anche ai fini della sua cedibilità;

6. personalità giuridica della società;

7. tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci;

8. apertura alle società multiprofessionali, compatibilmente con gli ordinamenti professionali dei professionisti coinvolti;

9. personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla società;

10. compatibilmente con talune specificità degli ordinamenti di ogni professione, apertura ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con partecipazione minoritaria a utili e voto;

11. oggetto sociale principale individuato nell'esercizio in comune della professione dei soci; oggetto sociale secondario individuato in quello tipico della società di mezzi: natura comunque professionale e non imprenditoriale della società;

12. l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società;

13. nel caso vi siano conferimenti di mezzi, la remunerazione, in termini di distribuzione dell'utile, è distinta da quella del lavoro intellettuale, con decisa prevalenza della remunerazione a favore del secondo, e con modalità distinte da definire nello statuto.

Le società di lavoro professionale verranno iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 16 dlgs n. 96/2001 e in un'apposita sezione dell'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale.